

Il presente memorandum contiene una sintesi delle principali disposizioni normative, pronunce ministeriali e giurisprudenziali in materia fiscale, pubblicate sui quotidiani e riviste specializzate nel mese di gennaio 2023. Il carattere meramente informativo e non esaustivo delle notizie ivi contenute non consente di assumere, sulla base delle segnalazioni riportate nel presente fascicolo, decisioni di natura operativa, la cui adozione non può comunque prescindere da approfondimenti specifici.

Contents

Predisposizione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, delle bozze dei registri IVA, delle liquidazioni periodiche dell’IVA e della dichiarazione annuale dell’IVA di cui all’articolo 4 del D.Lgs. n. 127/2015. Estensione del periodo sperimentale e della platea di riferimento e modifiche al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 183994 dell’8 luglio 2021	3
Dichiarazioni – Approvati i nuovi modelli di dichiarazione IVA/2023.....	4
Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni - Articolo 1, commi da 153 a 159, della L. n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023)..	4
Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. n. 176/2022, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica	6
Imposte sui redditi – Approvazione della Certificazione Unica “CU 2023”	9
Modifiche al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 182017 del 28 ottobre 2016 e successive modificazioni in tema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri. Modifiche al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 739122 del 31 ottobre 2019 e successive modificazioni in tema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi validi ai fini della lotteria di cui all’articolo 1, commi da 540 a 544, della L. n. 232/2016 e successive modificazioni	9
Estensione delle modalità di attuazione delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d’imposta riconosciuti in relazione agli oneri sostenuti per l’acquisto di prodotti energetici – articolo 1 del D.L. n. 176/2022.....	10



Dichiarazioni – Approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione IVA 2023 relativa all’anno 2022.....	12
Dichiarazioni – Approvato il nuovo modello 770/2023.....	12
Tregua fiscale – Legge 29 dicembre 2022, n. 197	12
Regolarizzazione delle violazioni formali. Disposizioni di attuazione dell’articolo 1, commi da 166 a 173, della L. n. 197/2022	24
Individuazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2023, individuazione delle modalità per l’acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2022 e programma delle elaborazioni degli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili a partire dal periodo d’imposta 2023	26
Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento. Disposizioni di attuazione dell’articolo 1, commi da 179 a 185, della L. n. 197/2022	26
Riscossione - Modello F24 - Crediti d’imposta a favore delle imprese in relazione ai maggiori oneri sostenuti per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale nel mese di dicembre 2022 - Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta acquistati dai cessionari.....	28



Predisposizione, da parte dell' Agenzia delle Entrate, delle bozze dei registri IVA, delle liquidazioni periodiche dell'IVA e della dichiarazione annuale dell'IVA di cui all'articolo 4 del D.Lgs. n. 127/2015. Estensione del periodo sperimentale e della platea di riferimento e modifiche al Provvedimento del Direttore dell' Agenzia delle Entrate n. 183994 dell'8 luglio 2021

Con Provvedimento 12 gennaio 2023, prot. n. 9652/2023, pubblicato sul sito *internet* dell' Agenzia delle Entrate il 12 gennaio 2023, l' Agenzia delle Entrate ha predisposto le bozze dei registri IVA, delle liquidazioni periodiche dell'IVA e della dichiarazione annuale dell'IVA di cui all'articolo 4 del D.Lgs. n. 127/2015.

In via preliminare, il punto 1 del Provvedimento in esame ha esteso, anche alle operazioni effettuate nel 2023, il periodo sperimentale di cui al Provvedimento del Direttore dell' Agenzia delle Entrate n. 183994 dell'8 luglio 2021.

Ai sensi del successivo punto 2, a partire dai registri IVA e dalle comunicazioni delle liquidazioni periodiche relativi all'ultimo trimestre 2022 e dalla dichiarazione IVA annuale relativa al periodo d'imposta 2022, la platea dei soggetti IVA destinatari dei documenti precompilati nel periodo sperimentale include, oltre ai soggetti indicati al punto 3 del citato provvedimento dell'8 luglio 2021:

- i soggetti che effettuano la liquidazione trimestrale dell'IVA ai sensi dell'articolo 74, comma 4, del decreto IVA;
- i soggetti per i quali nell'anno di riferimento è stato dichiarato il fallimento o la liquidazione coatta amministrativa;
- i soggetti che applicano specifici metodi di determinazione dell'IVA ammessa in detrazione, come i produttori agricoli o coloro che svolgono le attività agricole connesse, di cui agli articoli 34 e 34-*bis* del D.P.R. n. 633/1972, le aziende di agriturismo o le associazioni operanti in agricoltura, di cui alla L. n. 413/1991 o le aziende di enoturismo, di cui all'articolo 1, commi da 502 a 505 della L. n. 205/2017, o le aziende oleoturistiche, di cui all'articolo 1, commi 513 e 514 della L. n. 160/2019.

Il punto 3 del Provvedimento in commento dispone che, a partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022, la bozza della dichiarazione IVA annuale e il servizio di pagamento delle somme risultanti dalla dichiarazione inviata sono messi a disposizione di tutti i soggetti passivi IVA inclusi nella platea dei destinatari dei documenti IVA precompilati, anche nel caso in cui i registri IVA non siano convalidati o integrati con le modalità di cui al punto 5.1 del Provvedimento dell'8 luglio 2021.

Il successivo punto 4 prevede che, a partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2023, la bozza della comunicazione delle liquidazioni periodiche e il servizio di pagamento delle somme risultanti dalla comunicazione inviata sono messi a disposizione di tutti i soggetti passivi IVA inclusi nella



platea dei destinatari dei documenti IVA precompilati, anche nel caso in cui i registri IVA non siano convalidati o integrati con le modalità di cui al punto 5.1 del Provvedimento dell'8 luglio 2021.

Dichiarazioni – Approvati i nuovi modelli di dichiarazione IVA/2023

Con Provvedimento 13 gennaio 2023, prot. n. 11378/2023, pubblicato sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate il 13 gennaio 2023, l'Agenzia delle Entrate ha approvato, con le relative istruzioni, i modelli di dichiarazione IVA/2023 concernenti l'anno 2022, da presentare nell'anno 2023 ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

In particolare, i modelli approvati sono i seguenti:

- modello IVA/2023;
- modello IVA BASE/2023.

Il punto 1.2 del Provvedimento esaminato specifica che nei modelli IVA/2023 e IVA BASE/2023, è stato introdotto il quadro CS per consentire ai soggetti passivi del contributo straordinario di cui all'articolo 37 del D.L. n. 21/2022 di assolvere i relativi adempimenti dichiarativi. Il quadro deve essere compilato dai soggetti che, verificata la sussistenza delle condizioni per l'applicazione del contributo, risultino tenuti ad effettuare i relativi versamenti e dai soggetti che per effetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 121, lettere a) e b), della L. n. 197/2022 risultino tenuti al versamento dell'importo residuo entro il 31 marzo 2023 ovvero intendano chiedere a rimborso o utilizzare in compensazione il maggior importo versato.

Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni - Articolo 1, commi da 153 a 159, della L. n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023)

Con Circolare n. 1/E del 13 gennaio 2023, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle modalità applicative della definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, prevista dall'articolo 1, commi da 153 a 159, della L. n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023).

Preliminarmente, l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che il controllo automatizzato delle dichiarazioni, disciplinato dagli articoli 36-*bis* del D.P.R. n. 600/1973, e 54-*bis* del D.P.R. n. 633/1972, rappresenta una delle metodologie di verifica della regolarità degli adempimenti posti in essere dai contribuenti.

In particolare, la disciplina ordinaria prevede che entro 30 giorni dalla comunicazione delle irregolarità (90 giorni in caso di avviso telematico), il contribuente può regolarizzare la propria posizione versando la somma richiesta, con le sanzioni ridotte ad un terzo (quindi, un terzo del 30%, pari al 10%), oppure può chiedere il riesame degli esiti segnalando all'Agenzia delle entrate gli elementi non considerati o erroneamente valutati in fase di liquidazione.

In caso di mancato pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione originaria (90 giorni in caso di avviso telematico), le somme dovute, senza riduzione delle sanzioni, sono iscritte a ruolo.

Nel paragrafo 1 della Circolare in commento l' Agenzia delle Entrate descrive la definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, relative ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre degli anni 2019, 2020 e 2021, richieste al contribuente per mezzo delle comunicazioni di irregolarità previste dagli articoli 36-*bis* del D.P.R. n. 600 del 1973 e 54-*bis* del D.P.R. n. 633/1972, come prevista dal comma 153 dell' articolo 1 della Legge di Bilancio 2023.

L'agevolazione consiste nella riduzione al 3 per cento (rispetto al 10 per cento ordinariamente applicabile in sede di comunicazione degli esiti) delle sanzioni dovute sulle imposte non versate o versate in ritardo.

In particolare, rientrano nella definizione agevolata in parola:

- le comunicazioni per le quali il termine di pagamento, previsto dall' articolo 2, comma 2, del D.Lgs. n. 462/1997, non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2023 (1° gennaio 2023), ossia le comunicazioni già recapitate per le quali, alla stessa data, non è ancora scaduto il termine di 30 giorni (90 giorni in caso di avviso telematico) per il pagamento delle somme dovute o della prima rata;
- le comunicazioni recapitate successivamente alla medesima data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2023.

5

Ai sensi del comma 154 dell' articolo 1 della L. n. 197/2022 il pagamento delle somme dovute, con sanzioni ridotte al 3 per cento, deve avvenire secondo le modalità e i termini stabiliti dagli articoli 2 (per il pagamento in unica soluzione) e 3-*bis* (per il pagamento in forma rateale) del D.Lgs. n. 462/1997.

Al riguardo l' Agenzia delle Entrate ha chiarito che i benefici della definizione agevolata in esame sono conservati anche nelle ipotesi di lieve inadempimento previste dall' articolo 15-*ter* del D.P.R. n. 602/1973 (lieve tardività nel versamento delle somme dovute o della prima rata, non superiore a sette giorni; lieve carenza nel versamento delle somme dovute o di una rata, per una frazione non superiore al 3 per cento e, in ogni caso, a 10.000 euro; tardivo versamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di versamento della rata successiva), salva l' applicazione delle sanzioni per la carenza e/o il ritardo.

Al contrario, chiarisce ancora l' Amministrazione finanziaria, in caso di omesso o tardivo pagamento delle somme dovute, oltre i limiti del lieve inadempimento, la definizione non produce effetti e si procede, quindi, all' iscrizione a ruolo delle somme dovute, con sanzioni calcolate nella misura piena prevista dall' articolo 13 del D.Lgs. n. 471/1997.



Nel paragrafo 2 l'Agenzia delle Entrate descrive, invece, quanto disposto dal comma 154 dell'articolo 1 della Legge di Bilancio 2023, che prevede la definizione agevolata anche con riferimento alle comunicazioni di cui ai citati articoli 36-*bis* del D.P.R. n. 600/1973 e 54-*bis* del D.P.R. n. 633/1972, riferite a qualsiasi periodo d'imposta, per le quali, alla data del 1° gennaio 2023, sia regolarmente in corso un pagamento rateale, ai sensi dell'articolo 3-*bis* del D.Lgs. n. 462/1997.

L'Agenzia precisa che per rateazioni in corso al 1° gennaio 2023 si intendono le rateazioni regolarmente intraprese in anni precedenti (a prescindere dal periodo d'imposta), per le quali, alla medesima data, non si è verificata alcuna causa di decadenza.

L'agevolazione consiste nella rideterminazione delle sanzioni in misura pari al 3 per cento dell'imposta (non versata o versata in ritardo) che residua dopo aver considerato i versamenti rateali eseguiti fino al 31 dicembre 2022.

Pertanto, precisa ancora l'Agenzia delle Entrate, la definizione agevolata si realizza con il pagamento degli importi residui a titolo di imposte, contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive, nonché con il pagamento delle sanzioni calcolate nella misura del 3 per cento delle residue imposte non versate o versate in ritardo.

In altri termini, condizione necessaria per beneficiare della riduzione sanzionatoria è che il pagamento rateale prosegua, senza soluzione di continuità, secondo le scadenze previste dall'originario piano di rateazione, ovvero, nei casi di importo originario non superiore a 5.000 euro, usufruendo dell'estensione fino a venti rate prevista dal comma 159 dell'articolo 1 della L. n. 197/2022.

A tale ultimo riguardo l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che la predetta estensione nel numero massimo di venti rate dei piani di rateazioni, a prescindere dalle somme dovute, trova applicazione, oltre che alle rateazioni non ancora iniziate, anche a tutte le rateazioni in corso al 1° gennaio 2023.

Di conseguenza, tutti i piani rateali attualmente in corso relativi a debiti di importo non superiore a cinquemila euro possono essere estesi fino a un massimo di venti rate trimestrali.

Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. n. 176/2022, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica

L'articolo 1, comma 1, della Legge 13 gennaio 2023, n. 6, pubblicata sulla G.U. n. 13 del 17 gennaio 2023, ha convertito, con modificazioni, il Decreto Legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica.

Il comma 2 dell'articolo 1 della L. n. 6/2023 abroga il D.L. 23 novembre 2022, n. 179, restando validi gli atti e i provvedimenti adottati e facendo salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti nel periodo di sua vigenza.

Ai sensi del successivo comma 3, la presente Legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ovvero il 18 gennaio 2023.

Di seguito si riporta una sintesi delle disposizioni aventi rilevanza fiscale che integra e aggiorna quanto analizzato nella *tax newsletter* del mese di novembre 2022.

Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, per il mese di dicembre 2022 (articolo 1)

La L. n. 6/2023 ha modificato il comma 3 dell'articolo 1 del D.L. 176/2022 stabilendo che i crediti d'imposta maturati ai sensi dei commi 1 e 2 del medesimo articolo per il mese di dicembre 2022, nonché quelli spettanti ai sensi dell'articolo 1, commi 1, primo e secondo periodo, 2, 3 e 4, del D.L. n. 144/2022, relativi ai mesi di ottobre e novembre 2022 e dell'articolo 6 del D.L. n. 115/2022, relativi al terzo trimestre 2022, sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del D. Lgs. n. 241/1997, entro la data del 30 settembre 2023 (prima era previsto il 30 giugno 2023).

Disposizioni in materia di accisa e di imposta sul valore aggiunto su alcuni carburanti (articolo 2)

La L. n. 6/2023 ha apportato modificazioni all'articolo 2 del D.L. n. 176/2022 al fine di trasfondervi il contenuto del D.L. n. 179/2022 (abrogato), il cui articolo 1 incideva sulla disciplina delle aliquote d'accisa, rimodulandone tempistica e importi.

In particolare, in sede di conversione è stata modificata la lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 del D.L. n. 176/2022, che ha previsto che le aliquote di accisa dei sottoindicati prodotti sono rideterminate nelle seguenti misure:

- 1) benzina: 478,40 euro per mille litri, a decorrere dal 19 novembre 2022 e fino al 30 novembre 2022 (in luogo del 31 dicembre 2022), e 578,40 euro per mille litri, a decorrere dal 1° dicembre 2022 e fino al 31 dicembre 2022;
- 2) oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri, a decorrere dal 19 novembre 2022 e fino al 30 novembre 2022, e 467,40 euro per mille litri, a decorrere dal 1° dicembre 2022 e fino al 31 dicembre 2022;
- 3) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi, a decorrere dal 19 novembre 2022 e fino al 30 novembre 2022 (in luogo del 31 dicembre 2022), e 216,67 euro per mille chilogrammi, a decorrere dal 1° dicembre 2022 e fino al 31 dicembre 2022.

La Legge di Conversione ha, di conseguenza, modificato il successivo comma 2 dell'articolo 2 in esame prevedendo che, in dipendenza della anzidetta rideterminazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, stabilita, a decorrere dal 19 novembre 2022 e fino al 30 novembre 2022, dal comma 1, lettera a), numero 2), l'aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante, di cui al numero 4-*bis* della Tabella A allegata al testo unico di cui al D.Lgs. n.504/1995, non si applica per il periodo dal 19 novembre 2022 al 30 novembre 2022 (e non più, dunque, fino al 31 dicembre 2022).

Proroga dei termini relativi al credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca per il quarto trimestre 2022 (articolo 2-bis)

La L. n. 6/2023 ha introdotto l'articolo 2-bis nel D.L. n. 176/2022 che ha apportato modificazioni all'articolo 2 del D.L. n. 144/2022 che riconosce alle imprese esercenti attività agricola e della pesca, nonché alle imprese esercenti l'attività agromeccanica, un credito di imposta pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante per la trazione dei mezzi utilizzati, con riferimento agli acquisti effettuati nel quarto trimestre solare dell'anno 2022.

In particolare, la lettera a) del comma 1 dell'articolo 2-bis del D.L. n. 176/2022 interviene sul comma 3 dell'articolo 2 del D.L. n. 144/2022 che ora prevede che il credito d'imposta in parola è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997, entro la data del 30 giugno 2023 (e non più entro il 31 marzo 2023).

La successiva lettera b) del comma 1 dell'esaminato articolo 2-bis modifica il comma 4 dell'articolo 2 del D.L. n. 144/2022, che disciplina il regime di cedibilità del credito in parola. In particolare, con la modifica viene prorogato il termine massimo di utilizzo in capo al cessionario dal 31 marzo 2023 al 30 giugno 2023.

La lettera c) del comma 1 dell'introdotta articolo 2-bis del D.L. n. 176/2022 modifica il comma 5 del citato articolo 2 stabilendo che, entro il 16 marzo 2023 (e non più entro il 16 febbraio 2023), i beneficiari del credito in parola, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, inviano all'Agenzia delle Entrate un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2022.

Modifiche agli incentivi per l'efficientamento energetico (articolo 9)

La L. n. 6/2023 ha novellato l'articolo 9 del D.L. n. 176/2022 che ha apportato modificazioni all'articolo 119 del D.L. n. 34/2020 in materia di disciplina di detrazione al 110 per cento per interventi di efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici (c.d. superbonus).

La L. n. 6/2023 ha introdotto, dopo il comma 4, il comma 4-bis dell'articolo 9 del D.L. n. 176/2022 che ha modificato l'articolo 121, comma 1, lettere a) e b) del D.L. n. 34/2020 introducendo la possibilità di un'ulteriore cessione del credito, passando da due a tre, a favore di intermediari qualificati ovvero banche, intermediari finanziari e società appartenenti a un gruppo bancario vigilati, ovvero a imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.

In sede di conversione è stato, altresì, introdotto il comma 4-ter dell'articolo 9, che chiarisce che le disposizioni introdotte al comma 4-bis si applicano anche ai crediti di imposta oggetto di comunicazioni dell'opzione di cessione del credito o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle Entrate in data anteriore a quella di entrata in vigore della Legge di Conversione esaminata (e quindi antecedentemente al 18 gennaio 2023).

Imposte sui redditi – Approvazione della Certificazione Unica “CU 2023”

Con Provvedimento 17 gennaio 2023, prot. n. 14392/2023, pubblicato sul sito *internet* dell’Agenzia delle Entrate il 17 gennaio 2023, l’Agenzia delle Entrate ha approvato, con le relative istruzioni, la Certificazione Unica “CU 2023”, relativa all’anno 2022, da trasmettere all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo 2023 e da utilizzare per attestare:

- l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente, di quelli equiparati ed assimilati, di cui agli articoli 49 e 50 del TUIR, corrisposti nell’anno 2022 e assoggettati a tassazione ordinaria, a tassazione separata, a ritenuta a titolo di imposta e ad imposta sostitutiva;
- l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi di cui agli articoli 53 e 67, comma 1, dello stesso TUIR;
- l’ammontare complessivo delle provvigioni comunque denominate per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, corrisposte nel 2022;
- l’ammontare complessivo dei compensi erogati nel 2022 a seguito di procedure di pignoramenti presso terzi;
- l’ammontare complessivo delle somme erogate a seguito di procedure di esproprio;
- l’ammontare complessivo dei corrispettivi erogati nel 2022 per prestazioni relative a contratti d’appalto per cui si sono rese applicabili le disposizioni contenute nell’articolo 25-ter del D.P.R. n. 600/1973;
- l’ammontare complessivo delle indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di agenzia;
- l’ammontare complessivo dei corrispettivi erogati per contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni (locazioni brevi);
- le relative ritenute d’acconto operate;
- le detrazioni effettuate.

9

La Certificazione Unica viene inoltre utilizzata per l’attestazione dell’ammontare complessivo dei redditi corrisposti nell’anno 2022 che non hanno concorso alla determinazione del reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi, dei dati previdenziali ed assistenziali relativi alla contribuzione versata o dovuta agli enti previdenziali.

Con il medesimo Provvedimento sono state altresì approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati in oggetto.

Modifiche al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 182017 del 28 ottobre 2016 e successive modificazioni in tema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri. Modifiche al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 739122 del 31 ottobre 2019 e successive modificazioni in tema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi validi ai fini della

lotteria di cui all'articolo 1, commi da 540 a 544, della L. n. 232/2016 e successive modificazioni

Con Provvedimento 18 gennaio 2023, prot. n. 15943/2023, pubblicato sul sito *internet* dell'Agazia delle Entrate il 18 gennaio 2023, l'Agazia delle Entrate ha apportato modifiche al Provvedimento del Direttore dell'Agazia delle Entrate n. 182017 del 28 ottobre 2016 in tema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri e al Provvedimento del Direttore dell'Agazia delle Entrate n. 739122 del 31 ottobre 2019 in tema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi validi ai fini della lotteria di cui all'articolo 1, commi da 540 a 544, della L. n. 232/2016.

In particolare, viene adeguato il processo di riconoscimento della conformità dei Registratori Telematici affinché sia possibile, per i produttori, dichiarare fino al 2 ottobre 2023 la conformità dei modelli già approvati con provvedimento del Direttore dell'Agazia delle Entrate alle nuove disposizioni relative alla trasmissione dei dati per la lotteria istantanea, al fine di rendere più rapido il processo di adeguamento dei dispositivi presenti sul mercato.

Estensione delle modalità di attuazione delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d'imposta riconosciuti in relazione agli oneri sostenuti per l'acquisto di prodotti energetici – articolo 1 del D.L. n. 176/2022

Con Provvedimento 26 gennaio 2023, prot. n. 24252/2023, pubblicato sul sito *internet* dell'Agazia delle Entrate il 26 gennaio 2023, l'Agazia delle Entrate ha esteso ai crediti di imposta di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del D.L. n. 176/2022, le modalità di attuazione delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d'imposta riconosciuti in relazione agli oneri sostenuti per l'acquisto di prodotti energetici.

10

In particolare, il punto 1.1 del Provvedimento esaminato prevede che le disposizioni del provvedimento del direttore dell'Agazia delle Entrate prot. n. 253445 del 30 giugno 2022 si applicano anche ai seguenti crediti d'imposta:

- a) credito d'imposta a favore delle imprese energivore, in relazione alle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel mese di dicembre 2022;
- b) credito d'imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, in relazione alla spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel mese di dicembre 2022;
- c) credito d'imposta a favore delle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese energivore, in relazione alla spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel mese di dicembre 2022;
- d) credito d'imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, in relazione alla spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel mese di dicembre 2022.

Ai sensi del successivo punto 1.2, in alternativa all'utilizzo in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997, i crediti d'imposta di cui al punto 1.1 possono essere ceduti in base a quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, del D.L. n. 176/2022, secondo le modalità e i termini definiti dal presente Provvedimento e dal citato provvedimento prot. n. 253445 del 30 giugno 2022. Il mancato rispetto di tali disposizioni rende la cessione inefficace ai fini fiscali nei confronti dell'Amministrazione finanziaria.

Il punto 2.1 del Provvedimento in commento dispone che per i crediti d'imposta di cui al punto 1.1, la cessione è comunicata all'Agenzia delle Entrate dal 26 gennaio al 20 settembre 2023.

Nel successivo punto 2.2 viene precisato che la cessione è comunicata all'Agenzia delle Entrate entro il:

- 22 marzo 2023, per il credito d'imposta di cui al punto 1.1, lettera f), del Provvedimento prot. n. 376961 del 6 ottobre 2022 (carburanti per agricoltura e pesca – terzo trimestre 2022);
- 21 giugno 2023, per il credito d'imposta di cui al punto 1.1, lettera e), del Provvedimento prot. n. 450517 del 6 dicembre 2022 (carburanti per agricoltura e pesca – quarto trimestre 2022);
- 20 settembre 2023, per i crediti d'imposta di cui al punto 1.1, lettere b), c), d) ed e), del citato Provvedimento prot. n. 376961 del 6 ottobre 2022 (energia elettrica e gas – terzo trimestre 2022) e al punto 1.1, lettere a), b), c) e d), del citato Provvedimento prot. n. 450517 del 6 dicembre 2022 (energia elettrica e gas – periodo ottobre/novembre 2022).

Il punto 3.1 del Provvedimento in esame stabilisce che i cessionari utilizzano i crediti d'imposta esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997, tramite modello F24, entro il:

- 30 settembre 2023, per i crediti d'imposta di cui al punto 1.1. Entro lo stesso termine sono utilizzati in compensazione i crediti d'imposta di cui al punto 1.1, lettere b), c), d) ed e), del citato Provvedimento prot. n. 376961 del 6 ottobre 2022 (energia elettrica e gas – terzo trimestre 2022) e al punto 1.1, lettere a), b), c) e d), del citato Provvedimento prot. n. 450517 del 6 dicembre 2022 (energia elettrica e gas – ottobre e novembre 2022);
- 31 marzo 2023, per il credito d'imposta di cui al punto 1.1, lettera f), del Provvedimento prot. n. 376961 del 6 ottobre 2022 (carburanti per agricoltura e pesca – terzo trimestre 2022);
- 30 giugno 2023, per il credito d'imposta di cui al punto 1.1, lettera e), del provvedimento prot. n. 450517 del 6 dicembre 2022 (carburanti per agricoltura e pesca – quarto trimestre 2022).

Con la Risoluzione n. 2/E del 30 gennaio 2023, oggetto di successiva analisi, sono stati istituiti appositi codici tributo per la fruizione dei crediti di cui al punto 1.1.

Con il punto 5 del Provvedimento esaminato sono approvate le nuove versioni del “*Modello per la comunicazione della cessione dei crediti d'imposta*”, delle istruzioni di compilazione e delle relative specifiche tecniche.

Dichiarazioni – Approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione IVA 2023 relativa all'anno 2022

Con Provvedimento 27 gennaio 2023, prot. n. 25934/2023, pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate il 27 gennaio 2023, l'Agenzia delle Entrate ha approvato le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello dichiarazione IVA 2023 e nel modello di dichiarazione IVA BASE 2023, relativi all'anno 2022.

Dichiarazioni – Approvato il nuovo modello 770/2023

Con Provvedimento 27 gennaio 2023, prot. n. 25954/2023, pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate il 27 gennaio 2023, l'Agenzia delle Entrate ha approvato, con le relative istruzioni, il modello 770/2023, relativo all'anno d'imposta 2022, da utilizzare per comunicare i dati relativi alle ritenute operate nell'anno 2022 e i relativi versamenti, nonché le ritenute operate su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale ovvero operazioni di natura finanziaria e i versamenti effettuati dai sostituti d'imposta.

Il predetto modello 770/2023 è utilizzato, altresì, per l'indicazione delle compensazioni operate nonché per l'indicazione dei crediti d'imposta utilizzati e dei dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi.

Tregua fiscale – Legge 29 dicembre 2022, n. 197

Con Circolare n. 2/E del 27 gennaio 2023, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle misure agevolative previste dalla c.d. "Tregua fiscale" previste dalla L. n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023).

Trattasi delle misure riguardanti la regolarizzazione delle irregolarità formali, il ravvedimento speciale per le violazioni tributarie, l'adesione agevolata e la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento, la chiusura delle liti tributarie e la regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale.

Nel paragrafo 1 della Circolare in commento l'Agenzia dell'Entrate fornisce chiarimenti in merito alla definizione agevolata delle irregolarità formali di cui all'articolo 1, commi da 166 a 177, della L. n. 197/2022.

Al riguardo l'Agenzia delle Entrate preliminarmente ricorda che la normativa di riferimento ricalca l'analoga regolarizzazione disposta con l'articolo 9, commi da 1 a 8, del D.L. n. 119/2018, da cui si differenzia sotto il profilo della tempistica e rinvia, per quanto compatibili, ai chiarimenti forniti con la Circolare n. 11/E del 15 maggio 2019.

In particolare, il comma 166 dell'articolo 1 della Legge di Bilancio 2023 prevede la possibilità di regolarizzare le infrazioni, le irregolarità e l'inosservanza di obblighi o adempimenti, di natura formale (di seguito anche solo violazioni formali), commesse fino al 31 ottobre 2022, che non

rilevano per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP e sul pagamento di tali tributi.

Sotto il profilo soggettivo, la Circolare in commento chiarisce che la regolarizzazione delle violazioni formali non risulta condizionata da una particolare qualifica rivestita dal soggetto che intende fruirne. Pertanto può avvalersi della regolarizzazione la generalità dei contribuenti, indipendentemente dall'attività svolta, dal regime contabile adottato e dalla natura giuridica, in relazione alle violazioni formali, commesse in materia di IVA, IRAP, imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, ritenute alla fonte e crediti d'imposta. Possono, inoltre, avvalersi della regolarizzazione i sostituti d'imposta, gli intermediari e gli altri soggetti tenuti, ai sensi di specifiche disposizioni, alla comunicazione di dati riguardanti operazioni fiscalmente rilevanti.

Sotto il profilo oggettivo, il Documento di prassi esaminato evidenzia che rientrano nella definizione quelle violazioni per le quali il legislatore ha previsto sanzioni amministrative pecuniarie entro limiti minimi e massimi o in misura fissa, non essendoci un omesso, tardivo o errato versamento di un tributo sul quale riproporzionare la sanzione.

Si tratta comunque, chiarisce l'Agenzia delle Entrate, di inosservanze di formalità e di adempimenti suscettibili di ostacolare l'attività di controllo, anche solo in via potenziale.

La Circolare richiama poi a titolo esemplificativo e non esaustivo, una serie di violazioni ammesse alla definizione agevolata in oggetto.

Tra queste si segnalano:

- la presentazione di dichiarazioni annuali redatte su modelli non conformi a quelli approvati;
- l'omessa o irregolare presentazione delle comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute o delle liquidazioni periodiche IVA (definibile solo quando l'imposta risulta assolta);
- l'omessa, irregolare o incompleta presentazione degli elenchi Intrastat, di cui all'articolo 50, commi 4 e 6, del D.L. n. 331/1993;
- l'irregolare tenuta e conservazione delle scritture contabili, nel caso in cui la violazione non abbia prodotto effetti sull'imposta complessivamente dovuta;
- l'omessa restituzione dei questionari inviati dall'Agenzia o da altri soggetti autorizzati, ovvero la restituzione dei questionari con risposte incomplete o non veritiere;
- l'omissione, incompletezza o inesattezza delle dichiarazioni di inizio o variazione dell'attività di cui all'articolo 35 del D.P.R. n. 633/1972;
- l'anticipazione di ricavi o la posticipazione di costi in violazione del principio di competenza;
- le violazioni degli obblighi riguardanti la documentazione e registrazione di operazioni non imponibili, esenti o non soggette ad IVA, quando la violazione non ha effetto neanche ai fini della determinazione del reddito;
- l'irregolare applicazione delle disposizioni in materia di inversione contabile, in assenza di frode; in tale ultima ipotesi, ha chiarito l'Agenzia, la violazione può essere sanata solo se



l'imposta risulta assolta e non anche quando la violazione ne ha determinato il mancato pagamento;

- l'omessa o irregolare indicazione in dichiarazione dei costi black list.

L'Agenzia delle Entrate chiarisce, altresì, che, oltre alle "violazioni sostanziali", non sono suscettibili di regolarizzazione le violazioni formali afferenti:

- ad ambiti impositivi diversi da quelli espressamente indicati dal comma 166 (ad esempio, violazioni formali inerenti all'imposta di registro e l'imposta di successione);
- ad atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all'articolo 5-quater del D.L. n. 167/1990 (comma 169);
- all'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato (comma 170);
- ad atti divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2023 (1° gennaio 2023);
- agli obblighi di monitoraggio fiscale, in particolare, all'obbligo di compilazione del quadro RW da parte dei contribuenti e quelle concernenti l'IVIE e l'IVAFE.

Le violazioni formali possono essere regolarizzate con:

- il versamento di una somma pari a euro 200 per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni, eseguito in due rate di pari importo, la prima entro il 31 marzo 2023 e la seconda entro il 31 marzo 2024;
- la rimozione delle irregolarità od omissioni, al più tardi entro il termine di versamento della seconda rata.

14

Nel paragrafo 2 della Circolare in commento viene analizzato il c.d. ravvedimento speciale introdotto, con riferimento ai tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, dall'articolo 1, commi da 174 a 178, della L. n. 197/2022.

Con l'anzidetto ravvedimento è possibile regolarizzare esclusivamente le violazioni – diverse da quelle definibili ai sensi dei precedenti commi da 153 a 159 (riguardanti la definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni) e da 166 a 173 (attinenti alla regolarizzazione delle irregolarità formali) – concernenti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi di imposta precedenti.

Sono, quindi, definibili le violazioni riguardanti le dichiarazioni presentate, con riferimento ai periodi di imposta ancora accertabili, al più tardi entro 90 giorni dal termine di presentazione delle stesse (cd. dichiarazioni tardive).

In merito all'ambito applicativo della definizione in parola, l'Agenzia delle Entrate precisa che è possibile regolarizzare le violazioni "sostanziali" dichiarative e le violazioni sostanziali "prodromiche" alla presentazione della dichiarazione, che non restano assorbite dalla regolarizzazione della dichiarazione.

Al riguardo viene, altresì, chiarito che la regolarizzazione in parola implica sempre (e, quindi, anche per le sanzioni irrogabili in relazione alle violazioni prodromiche) il pagamento di un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all'imposta e agli interessi dovuti.

La definizione si perfeziona con:

- il versamento di quanto dovuto in un'unica soluzione, ovvero della prima rata, entro il 31 marzo 2023, nonché
- con la rimozione, entro il medesimo termine, delle irregolarità od omissioni ravvedute.

È ammesso il pagamento rateale in otto rate trimestrali di pari importo con scadenza della prima rata il 31 marzo 2023, mentre, sulle rate successive alla prima – da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ogni anno – sono dovuti gli interessi nella misura del 2 per cento annuo.

In caso di inadempimento nei pagamenti rateali, precisa l'Agenzia delle Entrate, non possono applicarsi le previsioni di cui all'articolo 15-ter del D.P.R. n. 602/1973 (la maggiorazione delle sanzioni in caso di decadenza e la disciplina del lieve inadempimento), stante il mancato rinvio a tale disposizione nella disciplina della definizione *de qua*.

L'Agenzia delle Entrate, inoltre, ritiene applicabile al ravvedimento speciale la compensazione di cui all'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997, poiché non espressamente esclusa dalla disciplina di riferimento.

Per beneficiare della regolarizzazione in esame è necessario che le violazioni "ravvedibili" non siano state già contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, contestazione e irrogazione di sanzioni, comprese le comunicazioni di cui all'articolo 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973.

Nel Documento di prassi in commento viene, altresì, chiarito che al ravvedimento speciale si applica, per quanto compatibile, la disciplina del ravvedimento ordinario. Di conseguenza, se la regolarizzazione comporta la presentazione di una dichiarazione integrativa, trova applicazione l'articolo 1, comma 640, della L. n. 190/2014, che prevede lo slittamento dei termini di decadenza per l'accertamento di cui agli articoli 43 del D.P.R. n. 600/1973, e 57 del D.P.R. n. 633/1972, limitatamente ai soli elementi oggetto dell'integrazione.

Nel paragrafo 3 della Circolare in esame vengono forniti chiarimenti in merito all'adesione agevolata e alla definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento riferibili ai tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, di cui ai commi da 179 a 185 dell'articolo 1 della L. n. 197/2022.



In particolare, il comma 179 disciplina la definizione agevolata degli atti del procedimento di adesione, prevedendo che possono essere definiti gli accertamenti con adesione, di cui agli articoli 2 e 3 del D.Lgs. n. 218/1997, relativi a:

- processi verbali di constatazione redatti, ai sensi dell'articolo 24 della L. n. 4/1929, e consegnati entro il 31 marzo 2023;
- avvisi di accertamento e avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2023 (1° gennaio 2023) e quelli notificati successivamente, ma entro il 31 marzo 2023;
- inviti al contraddittorio ex articolo 5-ter del D.Lgs. n. 218/1997, notificati entro il 31 marzo 2023.

Al riguardo, chiarisce l'Agenzia delle Entrate, per poter accedere alla definizione è necessario che l'adesione non risulti perfezionata alla data del 1° gennaio 2023.

Il beneficio derivante dall'anzidetta definizione agevolata consiste nell'applicazione delle sanzioni previste rispettivamente dai commi 5 e 3 dei citati articoli 2 e 3 del D.Lgs. n. 218/1997, nella misura di un diciottesimo del minimo previsto dalla legge.

Il comma 180 dell'articolo 1 della Legge di Bilancio 2023, ricorda l'Amministrazione finanziaria, disciplina la definizione agevolata degli avvisi di accertamento, degli avvisi di rettifica e di liquidazione, prevedendo che tali atti siano definibili nei seguenti casi:

- qualora, alla data del 1° gennaio 2023, non siano stati impugnati e siano ancora impugnabili;
- qualora siano notificati dall'Agenzia delle Entrate successivamente a tale data, fino al 31 marzo 2023.

16

In tali casi è prevista la possibilità di prestare acquiescenza, ai sensi dell'articolo 15 del D.Lgs. n. 218/1997, beneficiando della riduzione delle sanzioni nella misura di un diciottesimo di quelle irrogate.

L'Agenzia delle Entrate chiarisce che rientrano nella categoria degli atti definibili anche gli accertamenti notificati entro il 31 marzo 2023, dovuti al mancato perfezionamento dell'adesione, previamente attivata prima della notifica dell'atto impositivo, a seguito di inviti emessi dall'ufficio. È invece preclusa la definizione di un accertamento notificato entro il 31 marzo 2023, non preceduto da invito dell'ufficio di cui agli articoli 5 e 5-ter del D.Lgs. n. 218/1997, cui ha fatto seguito un'adesione non perfezionata.

Nel Documento di prassi in commento viene inoltre richiamato il comma 182 dell'articolo 1 della Legge di Bilancio 2023 che prevede il pagamento anche rateale delle somme dovute, in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata, escludendo la compensazione di cui all'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997.

L'Agenzia delle Entrate precisa, inoltre, che alle definizioni agevolate in argomento si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 218/1997, per cui le stesse si perfezioneranno:

- con riferimento agli atti del procedimento di adesione di cui al comma 179, con il pagamento entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell'intero importo ovvero della prima rata, nell'ipotesi di eventuale piano di rateazione;
- con riferimento agli avvisi di accertamento, agli avvisi di rettifica e di liquidazione nonché agli atti di recupero, con il pagamento dell'importo dovuto ovvero della prima rata, nell'ipotesi di eventuale piano di rateazione, entro il termine per la proposizione del ricorso.

Nel paragrafo 4 della Circolare esaminata viene analizzata la definizione agevolata delle controversie tributarie prevista ai commi da 186 a 205 dell'articolo 1 della L. n. 197/2022.

L'anzidetta disciplina permette di definire le controversie, attribuite alla giurisdizione tributaria, in cui è parte l'Agenzia delle Entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti - alla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2023, ossia al 1° gennaio 2023 - in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e quello instaurato a seguito di rinvio, attraverso il pagamento di un determinato importo correlato al valore della controversia e differenziato in relazione allo stato e al grado in cui pende il giudizio da definire.

In merito all'ambito oggettivo di applicazione, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che, non contenendo il comma 186 dell'articolo 1 della L. n. 197/2022 specificazioni circa la tipologia degli atti oggetto delle controversie definibili, possono essere definite non soltanto le controversie instaurate avverso atti di natura impositiva, quali gli avvisi di accertamento e atti di irrogazione delle sanzioni, ma anche quelle inerenti atti meramente riscossivi.

17

Non sono, al contrario, definibili le controversie:

- in materia di dinieghi espressi o taciti di rimborso o di spettanza di agevolazioni e quelle di valore indeterminabile;
- afferenti il recupero di crediti tributari sorti in uno Stato estero, in quanto trattasi di tributi amministrati da un altro Stato;
- concernenti anche solo in parte le risorse proprie tradizionali dell'Unione europea, l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione e quelle concernenti le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato.

In merito all'ambito soggettivo di applicazione dell'agevolazione in esame, nel Documento di prassi in commento viene chiarito che per identificare le liti in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, si fa riferimento alle sole ipotesi in cui quest'ultima sia stata evocata in giudizio o, comunque, sia intervenuta.

Per accedere alla definizione in parola è necessario, inoltre, che la controversia sia pendente alla data del 1° gennaio 2023.

In particolare, specifica l'Agenzia delle Entrate, sono da considerarsi pendenti:

- le controversie per le quali alla data del 1° gennaio 2023 sia stato proposto l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, non definite alla data di presentazione della domanda di definizione; in particolare occorre far riferimento alla data in cui il ricorso introduttivo è stato notificato all'ufficio, non essendo necessario che, entro il 1° gennaio 2023, vi sia stata anche la costituzione in giudizio;
- le controversie interessate da una pronuncia in primo o in secondo grado i cui termini di impugnazione non siano ancora scaduti alla data del 1° gennaio 2023;
- le liti pendenti innanzi al giudice del rinvio o, infine, quelle per le quali siano ancora in corso, al 1° gennaio 2023, i termini per la riassunzione.

Non possono essere considerate definibili, chiarisce ancora l'Amministrazione finanziaria, le liti per le quali, alla data di presentazione della domanda, è stata depositata sentenza della Corte di Cassazione senza rinvio.

La definizione agevolata in parola avviene a seguito della presentazione di apposita domanda e l'effettuazione del relativo versamento per ciascuna controversia autonoma, entro il 30 giugno 2023, ad opera del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio pendente oggetto di definizione o di chi vi è subentrato.

Al riguardo l'Agenzia delle Entrate specifica che, così come previsto normativamente, la definizione avviene con il pagamento di un determinato importo rapportato al valore della controversia, stabilito in base a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 12 del D.Lgs. n. 546/1992.

18

In particolare, è previsto il pagamento di un importo corrispondente al 100 per cento del valore della controversia nei casi in cui:

- l'Agenzia fiscale è risultata vincitrice nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata al 1° gennaio 2023;
- il contribuente ha notificato il ricorso, alla stessa data, all'Agenzia fiscale, ma a tale data non si è ancora costituito in giudizio tramite il deposito del ricorso stesso alla segreteria della Corte di giustizia tributaria di primo grado.

È previsto, invece, il pagamento di un importo pari al 90 per cento del valore della controversia nei casi in cui alla data del 1° gennaio 2023:

- il contribuente si sia già costituito in giudizio attraverso il deposito del ricorso alla segreteria della Corte di giustizia tributaria di primo grado, e, alla stessa data, la Corte di giustizia tributaria non abbia ancora depositato una pronuncia giurisdizionale non cautelare;
- pendano i termini per la riassunzione a seguito di sentenza di Cassazione con rinvio ovvero penda il giudizio di rinvio a seguito di avvenuta riassunzione.

Nell'ipotesi di soccombenza dell'Agenzia nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2023, il contribuente può definire in via agevolata la controversia pagando:

- il 40 per cento del valore della controversia, in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado;
- il 15 per cento del valore della controversia, in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado.

In caso di accoglimento parziale del ricorso o di soccombenza ripartita tra il contribuente e l’Agenzia, il contribuente può definire in via agevolata, in differente misura, la parte di atto confermata e la parte di atto annullata dalla pronuncia giurisdizionale.

In particolare, la definizione agevolata della parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale si perfeziona con il pagamento dell’intero importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni.

La definizione agevolata della parte di atto annullata si perfeziona con il pagamento:

- del 40 per cento del valore della controversia sulla quale l’Agenzia è risultata soccombente nella pronuncia di primo grado;
- del 15 per cento del valore della controversia sulla quale l’Agenzia è risultata soccombente nella pronuncia di secondo grado.

Per la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione, per le quali l’Agenzia risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, il contribuente potrà pagare un importo pari al 5 per cento del valore della controversia.

Il Documento di prassi in commento analizza, inoltre, le modalità di definizione agevolata delle controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo e quelle aventi ad oggetto esclusivamente le sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono.

Nell’ipotesi di sanzioni non collegate al tributo, il pagamento deve essere pari al:

- 15 per cento del valore della controversia, in caso di soccombenza dell’Agenzia nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull’ammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio, depositata alla data del 1° gennaio 2023;
- 40 per cento, negli altri casi.

In caso di soccombenza parziale, la definizione richiede il pagamento di un importo pari al 15 per cento sulla parte del valore della lite per la quale l’Agenzia è risultata soccombente e del 40 per cento sulla restante parte.

Le controversie relative esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono possono definirsi in via agevolata senza il pagamento di alcun importo a titolo di sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito, anche con modalità diverse dalla definizione in commento. In tali casi, la lite si definisce senza versare alcun importo, vale a dire con la sola presentazione della domanda di definizione entro il 30 giugno 2023.

Il perfezionamento della definizione agevolata, ricorda l’Agenzia delle Entrate, avviene con la presentazione di una domanda di definizione e con il pagamento eseguito, entro il 30 giugno 2023, dell’integrale importo dovuto per ciascuna controversia autonoma o della prima rata, in caso di pagamento rateale.

Il pagamento rateale è ammesso nel caso in cui gli importi dovuti superino euro 1.000, con applicazione delle disposizioni dell’articolo 8 del D.Lgs. n. 218/1997 in tema di accertamento con adesione, per quanto compatibile, in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo.

Le controversie tributarie definibili non sono sospese *ope legis*, ma il contribuente ne deve fare apposita richiesta al giudice. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023.

Il contribuente stesso ha peraltro l’obbligo di depositare, perentoriamente entro la medesima data, la domanda di definizione e la prova del versamento degli importi dovuti o della prima rata: in tal caso il processo è dichiarato estinto con decreto del Presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione.

L’Agenzia delle Entrate notifica entro il 31 luglio 2024 l’eventuale diniego della definizione in parola: diniego che è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia.

Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente e dall’ufficio, anche oltre il termine ordinario, unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest’ultimo.

Nel paragrafo 5 della Circolare esaminata viene analizzata la conciliazione agevolata delle controversie tributarie prevista dai commi da 206 a 212 dell’articolo 1 della L. n. 197/2022.

In particolare, è prevista la possibilità di definire le liti pendenti al 1° gennaio 2023 dinnanzi alle Corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, sottoscrivendo entro il 30 giugno 2023 un accordo conciliativo ai sensi dell’articolo 48 del D.Lgs. n. 546/1992.

La conciliazione si perfeziona con la sottoscrizione dell’accordo, nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento.

I benefici dell’anzidetta conciliazione agevolata consistono nell’applicazione delle sanzioni ridotte ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge, degli interessi e degli eventuali accessori.

Il versamento delle somme dovute ovvero, in caso di rateizzazione, della prima rata, deve essere effettuato entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo conciliativo. Si applica la disciplina della dilazione di cui all’articolo 8 del D.Lgs. n. 218/1997 prevista in caso di accertamento con adesione.



Il paragrafo 7 del Documento di prassi in commento analizza la procedura di regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale, di cui ai commi da 219 a 221 dell'articolo 1 della L. n. 197/2022.

Le anzidette disposizioni normative prevedono la possibilità di regolarizzare l'omesso o carente versamento:

- delle rate successive alla prima relative alle somme dovute a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza degli avvisi di accertamento e degli avvisi di rettifica e di liquidazione, nonché a seguito di reclamo o mediazione, scadute al 1° gennaio 2023 e per le quali non siano stati ancora notificati la cartella di pagamento;
- degli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni di cui agli articoli 48 e 48-bis del D.Lgs. n. 546/1992, scaduti alla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2023 e per i quali non siano stati ancora notificati la cartella di pagamento ovvero l'atto di intimazione.

In entrambe le ipotesi sopra riportate la regolarizzazione degli omessi pagamenti avviene mediante il versamento integrale della sola imposta e si perfeziona con il pagamento dell'intero importo entro il 31 marzo 2023 oppure tramite il versamento di un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo, la cui prima rata deve essere corrisposta entro il 31 marzo 2023.

Nei paragrafi 8 e 9 della Circolare in commento, l'Agenzia delle Entrate d'intesa con l'Agenzia Entrate – Riscossione fornisce indicazioni in merito allo stralcio dei debiti fino a euro mille affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 (commi da 222 a 230 dell'articolo 1 della L. n. 197/2022) e alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (commi da 231 a 252 dell'articolo 1 della L. n. 197/2022).

In merito allo stralcio automatico l'Agenzia evidenzia che, diversamente dalle precedenti disposizioni di stralcio, in questo caso l'annullamento automatico opera con modalità differenziate, in funzione della tipologia di ente creditore che ha affidato il carico all'agente della riscossione.

In particolare, sono automaticamente annullati i debiti fino a euro 1.000, relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, anche se già inclusi nella cd. "rottamazione-ter" o nel cd. "saldo e stralcio".

Più precisamente, tale annullamento ha ad oggetto l'importo residuo del debito calcolato alla data del 1° gennaio 2023 e comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati dalle predette amministrazioni agli agenti della riscossione nel periodo 2000-2015.

Con riferimento ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2015 da tutti gli enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, la normativa dispone che, relativamente ai debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a euro 1.000, lo stralcio opererà esclusivamente per le somme da corrispondere, alla medesima data, a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, sanzioni e interessi di mora e non per il capitale e le somme maturate alla predetta data a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che resteranno, invece, integralmente dovuti.

Tuttavia, l'applicazione dello stralcio è rimessa alla volontà degli anzidetti enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali che possono deliberare di non aderirvi con provvedimento adottato entro il 31 gennaio 2023.

In ordine alla procedura di definizione agevolata dei debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (cd. Rottamazione), l'Agenzia delle Entrate evidenzia che la relativa disciplina riproduce parzialmente quella prevista per le precedenti definizioni agevolate (articolo 6 del D.L. n. 193/2016; articolo 1 del D.L. n. 148/2017; articolo 3 del D.L. n. 119/2018).

Per fruire della definizione, il debitore deve:

- presentare, entro il 30 aprile 2023 (con le modalità esclusivamente telematiche pubblicate dall'agente della riscossione sul proprio sito internet) la dichiarazione con la quale manifesta la volontà di aderire alla stessa definizione, indicando anche il numero delle rate (al massimo 18) con cui intende effettuare il pagamento delle somme dovute;
- pagare le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, senza corrispondere:
 - ✓ le sanzioni comprese nei carichi, gli interessi di mora, nonché, a differenza di quanto previsto per le precedenti "rottamazioni", gli interessi iscritti a ruolo e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 112/1999;
 - ✓ limitatamente alle sanzioni amministrative, incluse quelle per violazioni del Codice della Strada, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, gli interessi, comunque denominati nonché le somme maturate a titolo di aggio ex articolo 17 del D.Lgs. n. 112/1999.

Per avvalersi della definizione devono, invece, essere corrisposte le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento. Tali somme possono essere versate in unica soluzione entro il 31 luglio 2023 ovvero, con addebito di interessi al tasso del 2 per cento annuo (a decorrere dal 1° agosto 2023), in un numero massimo di 18 rate consecutive di pari importo, così ripartite:

- la prima e la seconda, scadenti rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2023, di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute;

- le restanti 16, tutte di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.

Il mancato, tardivo o insufficiente versamento, superiore a cinque giorni, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme determina l'inefficacia della definizione. In tal caso i versamenti effettuati sono considerati semplici acconti di quanto complessivamente dovuto dal debitore e non determinano l'estinzione del debito, di cui, pertanto, l'agente della riscossione dovrà riprendere l'attività di recupero del residuo.

Al riguardo l'Agenzia delle Entrate evidenzia come, a differenza di quanto accaduto in precedenza, il mancato o tardivo versamento di quanto dovuto a titolo di definizione non determina, invece, la preclusione della possibilità di rateizzare, ai sensi dell'articolo 19 del D.P.R. n. 602/1973, il debito per il quale si è determinata l'inefficacia della stessa definizione.

L'agente della riscossione, a sua volta, deve comunicare all'interessato, entro il 30 giugno 2023, l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione e di quello delle singole rate, con le relative scadenze.

Nel Documento di prassi è, altresì, evidenziato che solo a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione:

- sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi che sono oggetto della dichiarazione stessa;
- non possono essere iscritti nuovi fermi e nuove ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritte alla data di presentazione della dichiarazione;
- non possono essere avviate nuove procedure esecutive e quelle precedentemente avviate non possono essere proseguite; ciò sempre che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo;
- il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-*ter* e 48-*bis* del D.P.R. n. 602/1973;
- si applica la disposizione di cui all'articolo 54 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50/2017 ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Relativamente agli effetti della definizione sui provvedimenti di rateizzazione, si prevede che:

- a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di versamento dei piani rateali in essere alla data di presentazione della stessa dichiarazione riguardanti i carichi definibili che ne sono oggetto;
- alla data del 31 luglio 2023, termine di pagamento della prima o unica rata delle somme dovute per la definizione, le dilazioni sospese sono automaticamente revocate.

L'Agenzia delle Entrate evidenzia, inoltre, che è stata espressamente riconosciuta la possibilità di avvalersi della nuova definizione agevolata anche con riferimento ai carichi ricompresi in

dichiarazioni di adesione a precedenti istituti definitivi (pur se con riferimento ad essi si è determinata l'inefficacia della relativa definizione).

Resta fermo che, conclude l'Agenzia, con riferimento a quanto versato per i precedenti istituti agevolativi:

- ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da pagare per la nuova definizione, si terrà conto esclusivamente dell'importo corrisposto a titolo di capitale compreso nei carichi affidati e a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento;
- è comunque escluso il rimborso delle somme già pagate relative ai debiti definibili.

Regolarizzazione delle violazioni formali. Disposizioni di attuazione dell'articolo 1, commi da 166 a 173, della L. n. 197/2022

Con Provvedimento 30 gennaio 2023, prot. n. 27629/2023, pubblicato sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate il 30 gennaio 2023, l'Agenzia delle Entrate ha adottato le disposizioni di attuazione della regolarizzazione delle violazioni formali di cui all'articolo 1, commi da 166 a 173, della L. n. 197/2022.

Il punto 1.1 del Provvedimento in esame prevede che con la definizione agevolata (di seguito anche solo regolarizzazione) di cui ai commi da 166 a 173 dell'articolo 1 della L. n. 197/2022 (di seguito solo Legge di Bilancio 2023), possono essere regolarizzate, per ciascun periodo d'imposta, le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti di natura formale (di seguito anche solo violazioni formali).

Ai sensi del successivo punto 1.2 possono formare oggetto di regolarizzazione le violazioni formali per cui sono competenti gli uffici dell'Agenzia delle Entrate ad irrogare le relative sanzioni amministrative, commesse fino al 31 ottobre 2022 dal contribuente, dal sostituto d'imposta, dall'intermediario e da altro soggetto tenuto ad adempimenti fiscalmente rilevanti, anche solo di comunicazione di dati, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile e dell'imposta, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta regionale sulle attività produttive, delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e imposte sostitutive, nonché sulla determinazione delle ritenute alla fonte e dei crediti d'imposta e sul relativo pagamento dei tributi.

Ai sensi del punto 1.3 del Provvedimento in esame, la regolarizzazione non si applica:

- alle violazioni formali di norme tributarie concernenti ambiti impositivi diversi da quelli di cui al punto 1.2.;
- alle violazioni formali oggetto di rapporto esaurito, intendendosi per tale il procedimento concluso in modo definitivo alla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2023, vale a dire al 1° gennaio 2023;
- alle violazioni formali oggetto di rapporto pendente al 1° gennaio 2023 ma in riferimento al quale sia intervenuta pronuncia giurisdizionale definitiva oppure altre forme di definizione

agevolata antecedentemente al versamento della prima rata della somma dovuta per la regolarizzazione;

- agli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all'articolo 5-quater del D.L. n. 167/1990.

Inoltre, ai sensi del successivo punto 1.4, la regolarizzazione non può essere esperita dai contribuenti per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato. L'esclusione rileva sia con riferimento alle violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale di cui all'articolo 4, comma 1, del D.L. n. 167/1990, sia con riferimento alle violazioni riguardanti l'imposta sul valore delle attività finanziarie all'estero (articolo 19, commi da 18 a 22, del D.L. n. 201/2011).

Il punto 2.1 del Provvedimento in commento prevede che la regolarizzazione si perfeziona mediante la rimozione delle irregolarità od omissioni e il versamento di duecento euro per ciascuno dei periodi d'imposta, indicati nel modello F24, cui si riferiscono le violazioni formali. Qualora le violazioni formali non si riferiscono ad un periodo d'imposta, occorre fare riferimento all'anno solare in cui sono state commesse.

Il successivo punto 2.2 precisa che per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, il versamento dell'importo di cui al punto 2.1. regolarizza le violazioni formali che si riferiscono al periodo d'imposta che ha termine nell'anno solare indicato nel modello F24.

Ai sensi del punto 2.3, quando nello stesso anno solare hanno termine in date diverse più periodi d'imposta, per ciascuno di essi va eseguito il versamento dell'importo di cui al punto 2.1.

Il punto 2.4 del Provvedimento esaminato dispone che il versamento può essere effettuato in due rate di pari importo, la prima entro il 31 marzo 2023 e la seconda entro il 31 marzo 2024, oppure in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2023.

Con separata risoluzione dell'Agenzia delle Entrate sarà istituito il codice tributo per il versamento delle somme dovute per la regolarizzazione da riportare nel modello F24.

Il punto 2.6, richiamando il comma 168 dell'articolo 1 della Legge di Bilancio 2023 che, per il perfezionamento della regolarizzazione, richiede anche *“la rimozione delle irregolarità od omissioni”*, precisa che la stessa va effettuata entro il 31 marzo 2024.

Qualora il soggetto interessato non abbia effettuato per un giustificato motivo la rimozione di tutte le violazioni formali dei periodi d'imposta oggetto di regolarizzazione, la stessa comunque produce effetto se la rimozione avviene entro un termine fissato dall'ufficio dell'Agenzia delle Entrate, che non può essere inferiore a trenta giorni; la rimozione va in ogni caso effettuata entro il predetto termine del 31 marzo 2024 in ipotesi di violazione formale constatata o per la quale sia stata irrogata la sanzione o comunque fatta presente all'interessato. L'eventuale mancata rimozione di tutte le

violazioni formali non pregiudica comunque gli effetti della regolarizzazione sulle violazioni formali correttamente rimosse.

Ai sensi del punto 2.7, la rimozione non va effettuata quando non sia possibile o necessaria avuto riguardo ai profili della violazione formale.

Infine, il punto 2.8 stabilisce che il mancato perfezionamento della regolarizzazione non dà diritto alla restituzione di quanto versato.

Individuazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2023, individuazione delle modalità per l'acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2022 e programma delle elaborazioni degli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili a partire dal periodo d'imposta 2023

Con Provvedimento 30 gennaio 2023, prot. n. 27650/2023, pubblicato sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate il 31 gennaio 2023, l'Agenzia delle Entrate ha individuato i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2023.

In particolare, il punto 1.1 del Provvedimento in esame prevede che, ai sensi del comma 4 dell'articolo 9-*bis* del D.L. n. 50/217, i dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l'applicazione degli indici sintetici di affidabilità per il periodo d'imposta 2023, da dichiarare da parte dei contribuenti interessati, sono quelli individuati nei decreti di approvazione degli indici in vigore per il periodo d'imposta 2022, quelli per la revisione individuati all'interno dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale utilizzati per il periodo d'imposta 2021 approvati con Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate 31 gennaio 2022, oltre quelli indicati nell'allegato 1 al presente Provvedimento.

26

Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento. Disposizioni di attuazione dell'articolo 1, commi da 179 a 185, della L. n. 197/2022

Con Provvedimento 30 gennaio 2023, prot. n. 27663/2023, pubblicato sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate il 30 gennaio 2023, l'Agenzia delle Entrate ha adottato le disposizioni di attuazione dell'adesione agevolata e la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento di cui all'articolo 1, commi da 179 a 185, della L. n. 197/2022.

Il punto 1.2 del Provvedimento in esame prevede che, con riferimento ai tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, per gli accertamenti con adesione di cui agli articoli 2 e 3 del D.Lgs. n. 218/1997, relativi a processi verbali di constatazione redatti ai sensi dell'art. 24 della L. n. 4/1929, e consegnati entro la data del 31 marzo 2023, nonché relativi ad avvisi di accertamento e ad avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili al primo gennaio 2023 e a quelli notificati successivamente, entro il 31 marzo 2023, le sanzioni di cui al comma 5 dell'articolo 2 e al

comma 3 dell'articolo 3 del citato D.Lgs. n. 218/1997 si applicano nella misura di un diciottesimo del minimo previsto dalla legge; le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche agli atti di accertamento con adesione relativi agli inviti di cui all'articolo 5-ter del D.Lgs. n. 218/1997, notificati entro il 31 marzo 2023.

Ai sensi del successivo punto 1.3, le anzidette disposizioni si applicano anche agli accertamenti con adesione relativi ad inviti al contraddittorio emessi ai sensi degli articoli 5, comma 1, e 11, comma 1, del D.Lgs. n. 218/1997, notificati entro il 31 marzo 2023.

Il punto 1.4 del Provvedimento in commento prevede che gli avvisi di accertamento e gli avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili al primo gennaio 2023 e quelli notificati dall'Agenzia delle Entrate successivamente, entro il 31 marzo 2023, sono definibili in acquiescenza ai sensi dell'articolo 15 del D.Lgs. n. 218/1997, entro il termine per la proposizione del ricorso, con la riduzione ad un diciottesimo delle sanzioni irrogate.

Il successivo punto 1.5 estende l'applicazione delle disposizioni di cui al precedente punto 1.4 anche agli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili al primo gennaio 2023 e a quelli notificati dall'Agenzia delle Entrate successivamente, entro il 31 marzo 2023, con il pagamento delle sanzioni nella misura di un diciottesimo delle sanzioni irrogate e degli interessi applicati, entro il termine per presentare il ricorso.

Ai sensi del punto 2.1 del Provvedimento esaminato, la regolarizzazione degli avvisi di accertamento, degli avvisi di rettifica e di liquidazione nonché degli atti di recupero si perfeziona con il pagamento dell'intero importo dovuto ovvero della prima rata entro il termine per la proposizione del ricorso.

Il successivo punto 2.2 prevede che le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al tasso legale; è esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997.

Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 218/1997, non derogate. In particolare, in caso di inadempimento nei pagamenti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15-ter del D.P.R. n. 602/1973 (punto 2.3).

Il punto 2.4 del Provvedimento in commento esclude dalla definizione in parola gli atti emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all'articolo 5-*quater* del D.L. n. 167/1990.

Il successivo punto 2.5 precisa che, in caso di mancato perfezionamento della regolarizzazione, l'ufficio procede con le ordinarie attività in relazione a ciascuno degli atti del procedimento di accertamento di cui ai precedenti punti da 1.2 a 1.5.

Nel punto 3 l'Agenzia delle Entrate fa salva la possibilità per i contribuenti interessati di definire gli atti di cui ai precedenti punti da 1.2 a 1.5 secondo le regole ordinarie previste dalla normativa vigente,

utilizzando, in tali ipotesi, ove normativamente prevista, la compensazione prevista dall'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997.

Riscossione - Modello F24 - Crediti d'imposta a favore delle imprese in relazione ai maggiori oneri sostenuti per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale nel mese di dicembre 2022 - Istituzione dei codici tributo per l'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta acquistati dai cessionari

Con Risoluzione n. 2/E del 30 gennaio 2023, l'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo al fine di consentire l'utilizzo in compensazione, da parte dei cessionari, dei crediti d'imposta a favore delle imprese in relazione ai maggiori oneri sostenuti per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale nel mese di dicembre 2022.

Preliminarmente, l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che gli articoli 1 e 2 del D.L. n. 176/2022 hanno introdotto delle misure agevolative al fine di compensare parzialmente, alle condizioni ivi indicate, il maggior onere sostenuto dalle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale nel mese di dicembre 2022.

La disciplina di riferimento dei crediti d'imposta sopra elencati prevede che gli stessi siano utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997, mediante modello F24, oppure ceduti solo per intero a terzi.

Tanto premesso, al fine di consentire ai cessionari di utilizzare i crediti in compensazione tramite modello F24, sono istituiti i seguenti codici tributo:

- “7742” denominato “**CESSIONE CREDITO - credito d'imposta a favore delle imprese energivore (dicembre 2022) – art. 1 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176**”;
- “7743” denominato “**CESSIONE CREDITO - credito d'imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (dicembre 2022) – art. 1 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176**”;
- “7744” denominato “**CESSIONE CREDITO - credito d'imposta a favore delle imprese non energivore (dicembre 2022) – art. 1 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176**”;
- “7745” denominato “**CESSIONE CREDITO - credito d'imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (dicembre 2022) – art. 1 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176**”.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “*Erario*”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “*importi a credito compensati*”.

Nel campo “anno di riferimento” è indicato l'anno a cui si riferisce il credito, nel formato “AAAA”. I crediti utilizzabili in compensazione sono quelli risultanti dalle comunicazioni di cessione, inviate all'Agenzia delle Entrate secondo le modalità e i termini stabiliti dai citati provvedimenti del Direttore dell'Agenzia, per i quali i cessionari abbiano comunicato all'Agenzia l'accettazione della cessione e l'opzione per l'utilizzo in compensazione, ai sensi del richiamato Provvedimento del 30 giugno 2022.